



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 marzo 2009
(OR. en)**

**17462/08
ADD 8**

**ACP 259
WTO 245
COAFR 422
RELEX 1035**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo 2 dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

PROTOCOLLO 2
RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "merci": tutte le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema armonizzato, indipendentemente dall'ambito di applicazione del presente accordo;
- b) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili, a seconda dei casi, nel territorio delle parti o degli Stati partner dell'EAC, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- c) "autorità richiedente": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine dalle parti o dagli Stati partner dell'EAC, a seconda dei casi, che presenta una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;

- d) "autorità interpellata": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine dalle parti o dagli Stati partner dell'EAC, a seconda dei casi, che riceve una domanda di assistenza a norma del presente protocollo;
- e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile;
- f) "operazione contraria alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni che violano tale legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti o degli Stati partner dell'EAC, a seconda dei casi, competente per l'applicazione del protocollo medesimo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia stata preventivamente autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza nei procedimenti per la riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni accertate o in programma che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio della parte o, a seconda dei casi, degli Stati partner dell'EAC sono state importate legalmente nel territorio dell'altra parte, precisando se del caso la procedura doganale applicata alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio della parte o, a seconda dei casi, degli Stati partner dell'EAC sono state esportate legalmente dal territorio dell'altra parte, precisando se del caso la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano oggetto di particolare sorveglianza:

- a) le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità alle rispettive disposizioni legislative o regolamentari qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) operazioni che risultino o appaiano contrarie alla legislazione doganale e che possano interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in conformità alle proprie disposizioni legislative o regolamentari, prende tutte le misure necessarie per:
 - a) consegnare ogni documento proveniente dall'autorità richiedente e che rientri nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata e se del caso:
 - b) notificare ogni decisione dell'autorità richiedente che rientri nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. Sono altresì ammesse le domande trasmesse per via elettronica.
2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;

- d) le disposizioni legislative o regolamentari e gli altri elementi di diritto pertinenti;
- e) le indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte o, a seconda dei casi, degli Stati partner dell'EAC, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte o, a seconda dei casi, degli Stati partner dell'EAC possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da quest'ultima stabilite:

- a) recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 per ottenere le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo;
- b) presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte interessata.

ARTICOLO 8

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono, su richiesta, essere trasmesse per via elettronica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti non appena possibile.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora una parte o, a seconda dei casi, gli Stati partner dell'EAC interessati ritengano che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato dell'EAC o di uno Stato membro della Comunità europea cui è stato chiesto di fornire assistenza a norma del presente protocollo, oppure
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi descritti ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata conformemente alle norme applicabili in ciascuna delle parti o degli Stati partner dell'EAC, a seconda dei casi. Dette informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle pertinenti disposizioni legislative della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. Lo scambio dei dati personali è consentito solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a garantire un livello di protezione adeguato, perlomeno equivalente a quello applicabile nel caso di specie nel territorio della parte che potrebbe fornirli. A tal fine le parti si comunicano le informazioni relative alle rispettive norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni di legge in vigore negli Stati membri della Comunità europea.

3. L'impiego, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati a seguito dell'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso a detti documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. La parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di esperto o testimone, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e produrre gli oggetti, gli atti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire, nonché su quali questioni e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni e quelle per gli interpreti e i traduttori che non siano dipendenti pubblici.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali degli Stati partner dell'EAC e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Dette autorità decidono tutte le misure e modalità pratiche necessarie all'applicazione del protocollo, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Modifiche

Le parti possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

ARTICOLO 15

Disposizioni finali

1. Il presente protocollo integra e non pregiudica l'applicazione degli accordi in materia di assistenza amministrativa reciproca che siano stati conclusi o possano essere conclusi tra le parti, né osta alla prestazione di una più ampia assistenza reciproca a norma di tali accordi.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano le disposizioni della Comunità europea che disciplinano la comunicazione – tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea – delle informazioni ottenute in virtù del presente protocollo che potrebbero interessare la Comunità europea.

4. Nonostante il disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che siano stati o potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri della Comunità europea e uno Stato partner dell'EAC, se e in quanto le disposizioni di detti accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

5. Le parti si consultano in sede di comitato speciale per la cooperazione doganale per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.
